

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 15,05 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO .....	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA .....	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO .....	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA .....	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA .....	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA .....	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA .....	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA .....	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO .....	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL .....	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA .....	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA .....	<i>Assessora</i>			

Interviene in modalità telematica il Sindaco che assume la presidenza dell'Assemblea.

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Gotor, Patanè, Segnalini, Velocchia.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari e Lucarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.  
(*OMISSIS*)

Interviene in modalità telematica l'Assessore Onorato.  
(*OMISSIS*)

**Deliberazione n. 225**

**Approvazione nuove linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio (*c.d. sharing*) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'art. 2, comma terzo del D.M. 229 del 4 giugno 2019 e all' art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), come modificati dal D.L. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.**

**PREMESSO CHE**

con deliberazione di Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) che prescrive interventi volti a ridurre la necessità di spostamenti con autoveicoli privati, in termini sia quantitativi sia di distanze, a favore di una mobilità alternativa, statuendo, al punto 1.2, che "*il tema/strumento chiave del nuovo PGTU è la condivisione: significa sostituire le regole attuali, orientate prioritariamente alla gestione e al controllo dell'occupazione degli spazi, con misure di condivisione spaziale e temporale della città. Tutte le azioni del PGTU richiamano al concetto di condivisione: bonus di mobilità, car e bike sharing, mobility management, trasporto pubblico, open data, sosta tariffata, isole ambientali, smart city*";

con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022, è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) che prevede una considerevole estensione della rete ciclabile volta a favorire il miglioramento delle condizioni d'uso e spostamento modale a favore dei velocipedi; nell'ambito della mobilità sostenibile, le politiche che hanno raggiunto più facilmente risultati soddisfacenti, si caratterizzano per un'integrazione tra le diverse tipologie di intervento, con rafforzamento reciproco e riduzione notevole dei flussi di traffico veicolare privato;

il comma 102 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, rinviando all'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti la definizione delle modalità di attuazione della sperimentazione stessa;

il D.M. 4 giugno 2019, n. 229 ha introdotto specifica disciplina in ordine a *Dispositivi per la micromobilità elettrica e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale*;

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha stabilito, all'art. 1 comma 75, che "*i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 50*";

la Legge 28 febbraio 2020 n.8 ha sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, al fine di disciplinare modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi di sicurezza, corretto utilizzo, caratteristiche tecniche e costruttive, modalità e caratteristiche dei servizi di noleggio;

con Delibera di Giunta Capitolina n. 75 del 28 aprile 2020, Roma Capitale ha approvato le linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ex D.M. 4 giugno 2019, n. 229 ed ex art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, della L. 27 dicembre 2019, così come modificata dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020), stabilendo la durata della fase sperimentale del servizio di sharing in anni 2 (due) decorrenti dalla data di approvazione ed il numero massimo di dispositivi circolanti pari a 16.000 unità;

la Legge 9 novembre 2021 n. 156 (conversione in Legge del D.L. Infrastrutture 121/2021) ha ulteriormente novellato ed integrato il comma 75 dell'art.1 della legge 160/2019 e le modifiche apportate dalla Legge 28 febbraio 2020, al fine di regolamentare con ulteriore dettaglio circolazione dei monopattini e caratteristiche tecniche degli stessi, definendo maggiormente al contempo sistema sanzionatorio connesso e periodi transitori di adeguamento;

## **RITENUTO CHE**

il sistema di *sharing* dei dispositivi di micromobilità (monopattini) presenta caratteri di mobilità innovativa e "dolce", in quanto basato sulla condivisione, a favore dell'utenza, di una flotta messa a disposizione da parte di operatori economici, a fronte di corrispettivo e mediante gestione con piattaforma telematica;

il contesto naturale di sviluppo della micromobilità è legato agli spostamenti locali di breve durata, necessari ai fini della copertura del cosiddetto "ultimo miglio" e rappresenta un valido mezzo per garantire l'utilizzo intermodale degli strumenti di mobilità, esistenti e da implementare, alternativi a mezzi privati;

## CONSIDERATO CHE

In data 4 maggio 2020, con Determinazione Dirigenziale n. QG417, è stato approvato lo schema di avviso pubblico manifestazione di interesse per l'individuazione, durante il periodo di vigenza delle Linee Guida, di soggetti per lo svolgimento dei servizi di noleggio (c.d. *sharing*) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, stabilendo il rilascio di autorizzazioni di valenza biennale con data massima di scadenza fissata al 31 dicembre 2022;

nel corso della vigenza della fase sperimentale delle citate Linee guida, all'esito della pubblicazione dell'avviso sul portale istituzionale, sono stati autorizzati numerosi operatori privati secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, fino a raggiungere un numero massimo di dispositivi presenti sul territorio pari a 14.500 unità, secondo il nuovo limite massimo determinato con Determinazione Dirigenziale n. QG296 del 18 marzo 2021;

alla luce del monitoraggio e delle analisi condotte sui servizi *sharing* con monopattini resi dagli operatori privati alla cittadinanza ed in relazione alla prevista scadenza dell'efficacia delle Linee guida approvate con la menzionata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 75/2020, con nota protocollo n. QGA11675/2022, l'Assessorato alla Mobilità ha formulato i nuovi indirizzi al fine di autorizzare la circolazione dei dispositivi di micromobilità, affermando la volontà di implementare i sistemi di mobilità sostenibile alternativi all'utilizzo dell'auto privata soprattutto per gli spostamenti sistematici e c.d. dell'”ultimo miglio” in ottica integrativa al trasporto pubblico locale;

nella medesima nota dell'Assessorato alla Mobilità ha rappresentato le criticità di congestionamento lungo i camminamenti pedonali delle aree centrali della città dovuti all'elevata densità di mezzi di micromobilità in sosta, sollecitando di individuare soluzioni idonee a mitigare il fenomeno, anche attraverso l'obbligo, se necessario, di consentire la chiusura dei noleggi in specifiche aree di sosta appositamente disciplinate dall'Amministrazione;

in ultimo l'Assessorato alla Mobilità ha richiesto, indipendentemente dalla modalità e dalla data di ciascuna scadenza, la proroga al 31 dicembre 2022 delle autorizzazioni agli operatori di servizi *sharing* al fine di consentire agli uffici dell'Amministrazione di redigere e sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina, entro fine anno, i nuovi regolamenti di *sharing mobility* per tutte le categorie veicolari interessate (autovetture, motocicli, biciclette e monopattini), così da poter disegnare un unico scenario di *sharing mobility* urbana a decorrere dal 1° gennaio 2023;

il Dipartimento di Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, in riscontro alle indicazioni dell'Assessorato alla Mobilità sopra menzionate, in data 12 aprile 2022, con Determinazione Dirigenziale n. QG324, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il periodo delle sperimentazioni dei servizi di *bike sharing* e *sharing* micromobilità (monopattini) e le relative autorizzazioni di cui alle Linee Guida approvate con le Deliberazioni G.C. n. 191/2018 e n. 75/2020;

al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle nuove autorizzazioni agli operatori di bike e micromobilità (monopattini) in *sharing* nel tempo utile a garantire l'avvio dei servizi sul territorio in data 1° gennaio 2023, l'Assessorato alla Mobilità nella medesima nota n. QGA11675/2022, ha richiesto di ricevere dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e da *Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.* le analisi dei dati e una prima revisione di documenti tecnico-amministrativi per discutere congiuntamente sulla definizione della nuova regolamentazione del settore;

*Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.*, con nota prot. n. 28526 del 29 aprile 2022 (QG 15200/2022), ha trasmesso all'Assessorato alla Mobilità e al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti il suddetto documento di analisi di scenario, discusso congiuntamente nei giorni seguenti in incontri dedicati alla stesura della versione definitiva, con validazione dei relativi contenuti, a seguito dell'istruttoria e dei contributi degli Uffici;

#### VISTI

- il D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.;
- il D.lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
- il D.M. 4 giugno 2019, n. 229;
- la Legge 27 dicembre 2019 n.160;
- la Legge 28 febbraio 2020 n.8;
- la Legge 156 del 9 novembre 2021;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n° 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii.;

che, in data 21 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, ha attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti -la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to A. Fatello

che, in data 21 giugno 2022 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore

F.to F.S. Pellegrini

che, in data 23 giugno 2022 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto"

Il Vice Ragioniere Generale

F.to Marcello Corselli

sulla proposta in esame è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa da parte del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma secondo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

### LA GIUNTA CAPITOLINA

#### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati:

- 1) di autorizzare i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in modalità free floating, secondo la normativa vigente;
- 2) di approvare le nuove linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'art. 2, comma terzo del D.M. 229 del 4 giugno 2019 e all' art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), come modificati dal D.L. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla in legge 9 novembre 2021, n. 156, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di stabilire che le suddette nuove Linee Guida sono efficaci a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2023;
- 4) di dare mandato al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la procedura selettiva finalizzata ad individuare operatori per lo svolgimento, dal 1<sup>o</sup> gennaio 2023, dei citati servizi di *sharing*, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida;
- 5) di dare, altresì, mandato al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti affinché, in coordinamento con le strutture municipali, avvii un'attività di ricognizione delle aree pubbliche da destinare alla sosta dei dispositivi di micromobilità (cd. monopattini);
- 6) di dare atto che gli introiti derivanti dal canone autorizzatorio versato dagli operatori per l'esercizio dell'attività di *sharing* a flusso libero (monopattini e biciclette) saranno accertati sul Centro di Costo OMC capitolo **3101064/294**
- 7) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Ogni provvedimento in contrasto con le suddette guida si intende abrogato dalla data di efficacia delle presenti linee guida.

## ALLEGATO A

**LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO (C.D. SHARING) DI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA TERZO DEL D.M. N. 229 DEL 4 GIUGNO 2019 E ALL' ART. 1 COMMI 75, 75 BIS, 75 TER, 75 QUATER, 75 QUINQUES, 75 SEXIES E 75 SEPTIES DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (MODIFICATA DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8), COME MODIFICATI DAL D.L. N. 121/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021, N. 156.**

### 1. PREMESSA

Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, modificata dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, è stata disposta l'equiparazione dei monopattini elettrici, aventi tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la mobilità elettrica del tipo non-auto bilanciato (cd. monopattini) di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, ai velocipedi, di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

La medesima norma, inoltre, condiziona l'avvio dei servizi di sharing dei suddetti dispositivi ad una specifica delibera della Giunta Comunale che individui i criteri di svolgimento degli stessi.

Con le presenti linee guida si intende disciplinare lo svolgimento di servizi di sharing mediante i dispositivi indicati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (modificata dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020), art. 1 commi dal 75 al 75 septies, così come modificati dal D.L. n. 121/2021, convertito in Legge n. 156 del 9 novembre 2021.

### 2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:

- a) **Decreto:** Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229, del 4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- b) **Dispositivi:** dispositivi di mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica, aventi le caratteristiche indicate all'art. 2 comma 3 del Decreto (c.d. monopattini) ed espressamente individuati dalla Legge n. 160, del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 75, come modificato dalla Legge 156 del 9 novembre 2021;
- c) **Servizi di sharing:** servizi di mobilità condivisa offerti da operatori del mercato mediante l'utilizzo di Dispositivi;
- d) **Operatori:** soggetti autorizzati dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti all'esercizio di servizi di sharing con dispositivi di micromobilità (c.d. monopattini) sul territorio capitolino;
- e) **Flotta Operativa:** complesso di dispositivi che ciascun operatore colloca sul suolo pubblico;
- f) **Tavolo di Coordinamento:** da intendersi come riferito al tavolo costituito da rappresentanti di Roma Capitale e degli Operatori, secondo modalità e termini di seguito indicati, che si riunirà periodicamente per garantire un coordinamento tra l'Amministrazione e Operatori, nonché per garantire la gestione tempestiva di eventuali criticità che dovessero emergere nell'erogazione dei servizi di noleggio;

g) **Avviso pubblico:** provvedimento con il quale prende avvio il processo selettivo finalizzato all'individuazione degli operatori interessati a svolgere i servizi di sharing sul territorio del Comune di Roma Capitale.

### 3. OGGETTO

L'esercizio dei servizi di *sharing*, oggetto delle presenti linee guida, può essere svolto previa autorizzazione, da parte del Dipartimento *Mobilità Sostenibile e Trasporti*, rilasciata ad un numero massimo di 3 (tre) operatori, selezionati sulla base dei criteri indicati da apposito avviso pubblico predisposto secondo gli indirizzi di cui alle presenti Linee guida, che il medesimo Dipartimento pubblicherà a seguito dell'approvazione del presente provvedimento.

La suddetta autorizzazione ha durata massima di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di rilascio da parte del Dipartimento *Mobilità Sostenibile e Trasporti* ed è condizionata al rispetto, da parte del singolo operatore, degli obblighi previsti dalle presenti linee guida nonché delle condizioni indicate nel suddetto avviso pubblico.

L'autorizzazione ad effettuare il servizio può essere sospesa prima del termine sopra indicato, qualora intervengano modifiche normative o cause di forza maggiore, senza che gli operatori possano avanzare pretese nei confronti dell'Amministrazione

I Servizi di *sharing* sono esercitati da operatori privati mediante dispositivi del tipo non-auto bilanciato (cd. monopattini), nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

### 4. REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Ai fini della partecipazione al processo selettivo per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei Servizi di sharing, è necessario il possesso, da parte degli Operatori, dei requisiti di seguito elencati:

1. essere iscritti presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle presenti Linee Guida; con riferimento a soggetti residenti in altri Stati all'interno della U.E., è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio del paese d'origine;
2. possedere i requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione e, quindi, non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., commi 1 e 2, anche in riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 del medesimo articolo;
3. aver già operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, in contesti urbani, con un numero maggiore di 750.000 abitanti, a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione competente con un minimo di 1.000 dispositivi in flotta.

Il possesso dei suddetti requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., resa dal legale rappresentante *pro tempore* del soggetto operatore, anche eventualmente nelle forme del DGUE.

Nell'esercizio dei servizi di sharing, gli Operatori impiegano esclusivamente dispositivi dotati dei requisiti prescritti all'art. 2, comma 3 del Decreto (c.d. monopattini), ed espressamente richiamati dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (come modificata dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8), art. 1 comma dal 75 al 75 *septies*, come modificati dal D.L. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, riportanti la marcatura CE prevista dalla Direttiva n. 2006/42/CE, ovvero essere comunque conformi alla normativa – anche in caso di sopravvenienze tecniche e/o normative – vigente al momento dell'esercizio dei servizi di sharing.

In particolare, gli Operatori garantiscono il tempestivo adeguamento della propria flotta ai requisiti, anche tecnici, previsti dalla normativa via via vigente per la circolazione dei suindicati dispositivi.

## 5. CIRCOLAZIONE E SOSTA

In considerazione dell'equiparazione operata dall'art.1, comma 75, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione e la sosta dei dispositivi è consentita in analogia alle norme che regolano la circolazione e sosta dei velocipedi, con le specificazioni contenute nella Legge 9 novembre 2021, n. 156.

I mezzi, al fine di poter essere utilizzati in conformità alle presenti Linee Guida, sono dotati di regolatore di velocità, con automatismo di blocco della velocità nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 2, comma 7, del D.M. n. 229/2019, e comunque dalla normativa vigente nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Possono essere individuate zone di servizio e di parcheggio anche temporanee (per esempio in occasione di fiere, partite, concerti, ...) da concordarsi con l'Amministrazione qualora non sia possibile il *free floating*.

La sosta dei dispositivi, in ogni caso, non deve recare intralcio alla circolazione.

L'Amministrazione, in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, si riserva di determinare aree all'interno delle quali sono vietati, in via temporanea o permanente, la sosta, il rilascio o il prelievo dei dispositivi, può indicare aree in cui sia inibito anche il semplice transito e, contestualmente, può individuare sul territorio aree di sosta riservate in cui consentire lo stazionamento dei dispositivi.

Gli Operatori adeguano tempestivamente le aree operative dei propri servizi assicurando la puntuale informazione alla propria utenza.

I Dispositivi sono dotati di sistemi GPS idonei a limitare le aree di esercizio e ad indicare le zone riservate alla sosta.

Inoltre, per consentire le attività di controllo da parte degli Organi competenti, i dispositivi, oltre ai loghi di Roma Capitale e del brand dell'Operatore (esente dal pagamento dell'imposta di pubblicità), devono essere dotati di apposita targatura metallica, visibile e di dimensione minima 10x10 cm, riportante un codice alfanumerico composto da 2 (due) lettere (fornite dall'Amministrazione per ogni operatore) e un massimo di 4 (quattro) caratteri alfanumerici progressivi (es. 000A), identificativo di ogni mezzo.

La targatura metallica deve inoltre contenere un QRCode riportante il medesimo codice alfanumerico.

Nell'ambito del Tavolo di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 11 delle presenti Linee Guida, possono essere concordate con gli Operatori, sospensioni temporanee del servizio per eccezionali condizioni atmosferiche o esigenze correlate a eventi o manifestazioni di particolare impatto sul territorio.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, gli Operatori sono obbligati a dotarsi di strumenti tecnologici idonei a impedire la chiusura del noleggio nelle aree in cui è inibita la circolazione o la sosta dei dispositivi (che consentano pertanto la continuazione del noleggio con addebito senza soluzione di continuità a carico dell'utente).-

Nel caso in cui vengano identificati dispositivi all'interno di aree in cui non è consentita la sosta, è obbligo e responsabilità del gestore provvedere all'attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, provvedendo alla rimozione dei monopattini secondo le prescrizioni previste all'articolo 7 delle presenti Linee Guida, salvo urgenze o inadempienze dell'Operatore per cui interverrà l'Amministrazione mediante rimozione forzata del dispositivo, con imputazione dei costi a carico del gestore.

Previo eventuale pagamento degli oneri vigenti al momento rilascio del previsto permesso, è consentita, la circolazione e l'accesso alle ZTL istituite sul territorio capitolino, per i mezzi a trazione elettrica o ibrida adibiti alla manutenzione e al ricollocamento dei dispositivi da parte degli operatori.

Il numero massimo di mezzi adibiti alla manutenzione autorizzabili nelle ZTL per ciascun operatore, è pari a 1 ogni 500 dispositivi in flotta.



## 6. CRITERI SELETTIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI

La procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere i Servizi di sharing mediante i dispositivi tiene conto dei seguenti elementi qualitativi e quantitativi:

- Sistema tariffario pro-utente (abbonamenti, agevolazioni utenti TPL, sconti per spostamenti sistematici, agevolazioni in particolari zone, ecc.);
- Estensione dell'area operativa lungo le direttrici metro-ferroviarie urbane a servizio dell'ultimo miglio dal nodo di stazione (elemento per il quale potrà essere previsto un aumento del numero di dispositivi massimo da inserire in flotta previsti all'articolo 7 delle presenti Linee Guida);
- Sistema di manutenzione, controllo e redistribuzione della flotta;
- Sistema di contatto con la clientela;
- Certificazioni di qualità;
- Caratteristiche e sicurezza del mezzo (oltre il minimo previsto da normativa);
- Sostenibilità ambientale e formazione.

Con la procedura selettiva è determinata una graduatoria di merito che avrà validità per tutta la durata dell'autorizzazione. Agli Operatori collocati nelle prime tre migliori posizioni della graduatoria è rilasciata autorizzazione a esercire i servizi di *sharing* sul territorio capitolino; la graduatoria stessa può essere soggetta a scorrimento in caso di revoca e/o rinuncia dell'autorizzazione da parte di uno degli Operatori selezionati.

Il servizio è avviato immediatamente e, comunque, entro massimo 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione.

Il Disciplinare, allegato al Capitolato prestazionale e l'Avviso pubblico, potrà prevedere eventuali ulteriori disposizioni anche di attuazione rispetto a quelle presenti nelle Linee Guida.

## 7. STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

Gli standard minimi di servizio sono i seguenti:

- a) servizio disponibile all'utilizzo secondo lo schema a flusso libero, senza alcuna limitazione minima né in termini temporali né in termini di distanza, con la possibilità di rilasciare il dispositivo in un punto diverso da quello di prelievo, con orario continuativo tutti i giorni dell'anno 24 h su 24 h (l'Amministrazione Capitolina si riserva eventualmente di ridurre l'orario a proprio insindacabile giudizio);
- b) (ri)collocamento continuo, manutenzione e mantenimento in efficienza di un numero minimo di 2.500 dispositivi per ciascun Operatore autorizzato fino ad un massimo di 3.000, per un massimo complessivo di 9.000 dispositivi sull'intero territorio capitolino; l'Amministrazione si riserva di aumentare il numero massimo di mezzi autorizzabili a proprio insindacabile giudizio nel corso del periodo di vigenza delle presenti Linee Guida, comunque fino ad una massimo di 4.500 dispositivi per singolo Operatore; i dispositivi devono essere di proprietà o in locazione o, comunque, nella piena disponibilità dell'Operatore per l'esercizio del Servizio di sharing, con manleva - per eventuali diritti vantati da terzi - in favore di Roma Capitale o soggetti da questa incaricati;
- c) il servizio deve essere garantito con un numero di dispositivi disponibili per l'utenza (compresi quelli in corso di noleggio) pari a non meno del 90% della flotta autorizzata nei mesi da aprile a ottobre, e pari a non meno del 70% da novembre a marzo;
- d) l'Operatore assicura, anche attraverso la previsione di specifiche penali contrattuali nei rapporti con il cliente, lo svolgimento dei Servizi di sharing nel rispetto della sicurezza stradale, dell'ordine pubblico e del decoro urbano; inoltre la distanza minima del dispiegamento dei dispositivi di uno stesso Operatore non deve essere inferiore a 70 (settanta) metri e deve essere lasciata libera una distanza di almeno 2

metri tra ogni raggruppamento di Operatori diversi, fermo restando il numero di dispositivi pari a 5 (cinque) unità per singolo raggruppamento di un Operatore;

- e) l'area operativa di servizio di un singolo Operatore non può essere inferiore ai 95 kmq complessivi, secondo i seguenti valori minimi:
- Aree 1 e 2 PGTU: copertura totale (48kmq);
  - Area 3 PGTU: 32 kmq;
  - Area 4 PGTU: 10 kmq;
  - Area 6 PGTU: 5 kmq.
- f) ai fini di limitare il numero di monopattini nella zona centrale, si determinano i seguenti limiti di densità areale:
- nell'area della ZTL Tridente il numero massimo di dispositivi autorizzati per singolo Operatore è pari a 30;
  - nell'area della ZTL Centro Storico diurna (esclusa ZTL Tridente) il numero massimo di dispositivi autorizzati per singolo Operatore è pari a 300;
  - nell'area della ZTL Trastevere notturna il numero massimo di dispositivi autorizzati per singolo Operatore è pari a 70;
  - nell'area del I Municipio (escluse ZZTL Tridente, Centro Storico diurna e Trastevere notturna) il numero massimo di dispositivi autorizzati per singolo Operatore è pari a 600;

Il numero dei dispositivi consentito nelle aree indicate, può essere variato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Capitolina; mantenendo gli attuali macro-valori di soglia nelle 4 aree indicate, potranno anche essere ridefinite le porzioni areali su cui rispettare specifici valori di soglia nei limiti generali previsti per l'area di riferimento;

- g) nelle aree PGTU 3- 4 – 6 e, qualora venga offerto il servizio anche nell'area PGTU 5, la densità minima dei veicoli non potrà essere inferiore, per ogni Operatore, a 12 veicoli/kmq;
- h) gli Operatori, per l'intero arco temporale di erogazione dei Servizi di *sharing*, garantiscono la disponibilità di una base logistica sul territorio della Città Metropolitana ed indicano al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti il nominativo di un Responsabile operativo assicurandone il costante collegamento – tutti i giorni 24 ore su 24 – con il Dipartimento stesso e con le strutture di supporto da quest'ultimo individuate, oltre che con il Comando di Polizia Locale;
- i) l'Operatore assicura un servizio di call center attivo lungo tutto il periodo di erogazione del servizio, tutti i giorni 24 ore su 24, con la possibilità degli utenti di contattare un operatore di supporto, con uso corrente della lingua italiana ed almeno della lingua inglese, attraverso le seguenti modalità: numero telefonico, mail e app del gestore;
- j) il sistema di gestione del Servizio di *sharing* è completamente automatizzato per l'utente, tramite una apposita applicazione per *smartphone*, che visualizza i monopattini disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine con obbligo di effettuazione della fotografia del sito di parcheggio, effettuare il pagamento, segnalare guasti e malfunzionamenti, contattare l'operatore;
- k) il servizio fornisce la più ampia possibilità di utilizzo del monopattino con una tariffazione flessibile; diverse modulazioni tariffarie possono essere indicate dall'Operatore in base a criteri di incentivazione o disincentivazione del servizio o ad altri criteri particolari (ad esempio in fase di avvio del servizio, convenzioni, abbonamenti per particolari categorie di clienti, integrazioni tariffarie con TPL o altri servizi di mobilità, ecc).
- l) il servizio è aperto esclusivamente all'utenza maggiorenne in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza nessun elemento di esclusione (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai Regolamenti forniti all'atto di iscrizione al servizio) e l'iscrizione si effettua con documento di identità (preferibile identità digitale CIE – SPID);
- m) il servizio è espletato in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti (GDPR 679/2016 e per quanto ancora in vigore D.Lgs. 196/2003);

- n) è garantito per tutto il periodo un servizio di reperibilità per la risoluzione entro 6 ore dalla segnalazione di disservizi, abbandono o posteggio irregolare dei dispositivi; in caso di urgenza e necessità di rimozione, l'Amministrazione procederà imputando i costi a carico dell'Operatore; per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su richiesta dell'Amministrazione Capitolina, che potrà pervenire anche con un anticipo minimo di 24 ore, il gestore dovrà recuperare e spostare in altro luogo i monopattini posizionati nell'area interessata, con oneri a proprio carico anche con riguardo alle informazioni all'utenza;
- o) ogni Operatore attiva, a propria cura e spese, un'adeguata azione di informazione e comunicazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative al rispetto del Codice della Strada, alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di transito e sosta, alle regole di utilizzo previste dalle presenti Linee Guida e nel contratto di servizio;
- p) l'Operatore garantisce che la ricarica delle batterie dei dispositivi impiegati nelle proprie flotte avvenga nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile e a proprio carico e responsabilità;
- q) l'Operatore mette a disposizione di Roma Capitale i dati dinamici, in tempo reale, relativi allo stato di utilizzo e ubicazione dei Dispositivi in servizio; contestualmente dovranno essere condivise le APP per lo sblocco e l'utilizzo dei Dispositivi nonché le chiavi informatiche per accedere al portale di pagamento in ottica servizi MaaS e, nello specifico, per ottemperare ai requisiti del progetto nazionale "MaaS for Italy"; la specifica tecnica dei canali informatici da attivare sarà esplicitata in occasione dell'Avviso pubblico;
- r) l'Operatore mette a disposizione altresì i dati sul servizio a consuntivo in forma anonimizzata, con la finalità di consentire a Roma Capitale di disporre di analisi statistiche sull'effettivo utilizzo dei servizi; la specifica tecnica sulle modalità e le tempistiche è oggetto dell'Avviso pubblico;
- s) l'Operatore, al termine di ogni semestre dalla data di attivazione del servizio, effettua un'indagine di "soddisfazione del cliente" – c.d. *Customer Satisfaction*, nella modalità indicata al successivo punto 8;
- t) l'Operatore è obbligato a sottoscrivere polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre che di responsabilità civile del conducente per danni a persone o a cose legati allo svolgimento del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per un massimale di € 6.000.000,00 per ogni sinistro, oltre a furto e incendio; in ogni caso, l'Operatore si impegna a manlevare l'Amministrazione, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante l'occupazione di suolo pubblico, ovvero a risarcire l'Amministrazione in caso di danni ai beni pubblici, di danno all'immagine, nonché nell'ipotesi di mancato rispetto del decoro urbano e dell'ordine pubblico;
- u) l'Operatore è tenuto a sospendere momentaneamente il servizio (inibendone l'uso) al verificarsi di situazioni che possano compromettere, anche solo parzialmente, la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteo avverse) e/o di terzi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Capitolina e agli utenti; l'Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di sospendere il servizio, a proprio insindacabile giudizio, in caso di eventi socio-politici (quali scioperi, tumulti, atti di sabotaggio, ecc...) che possano compromettere, anche solo parzialmente, la sicurezza della circolazione o degli utenti del servizio, senza che tale facoltà possa comportare oneri a carico del Comune. La sospensione momentanea del servizio per qualunque causa non fa venir meno l'obbligo di corresponsione del contributo da parte dell'Operatore;
- v) l'Operatore, al fine di consentire la tempestiva individuazione di coloro che si siano resi responsabili della commissione di illeciti o di reati, si impegna a trasmettere alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale i dati anagrafici completi degli utilizzatori del servizio nonché il tracciato GPS del viaggio, entro 24 ore dalla richiesta;
- w) ogni gestore versa un canone autorizzatorio mensile, variabile secondo quanto previsto ai successivi punti x) e y), di importo minimo pari ad Euro 1,00 per ogni Dispositivo, per l'utilizzo del suolo comunale e dei servizi comunali tra i quali anche quelli manutentivi delle aree pubbliche e di quanto necessario per consentire all'Amministrazione le attività di monitoraggio e controllo del servizio; il pagamento del contributo mensile avviene entro il giorno 20 di ogni mensilità di servizio;

- x) per il primo mese di servizio il canone autorizzatorio è pari ad Euro 1,00 per ogni dispositivo; per le successive mensilità, in relazione alle modalità di esercizio svolto da ciascun Operatore, il canone autorizzatorio resterà invariato o potrà subire un aumento secondo la casistica definita al punto successivo;
- y) ogni Operatore dovrà rispettare i limiti massimi e minimi di flotta nonché la densità areale descritti nei punti precedenti; la rilevazione dello stato dei mezzi sul territorio verrà condotta con continuità in maniera automatica ogni 60' (al minuto 30 di ogni ora) e il mancato rispetto delle soglie nelle 20 rilevazioni giornaliere comprese negli intervalli 00:00-2:00 e 6.00-23.59, determinerà quanto segue:
- mancato rispetto delle soglie fino a 5 rilevazioni su 20, nessuna penalizzazione;
  - mancato rispetto delle soglie in 6 e fino a 10 rilevazioni, penalizzazione in aumento del canone autorizzatorio pari al 3% nel mese successivo;
  - mancato rispetto delle soglie in 11 e fino a 15 rilevazioni, penalizzazione in aumento del canone autorizzatorio pari al 6% nel mese successivo;
  - mancato rispetto delle soglie in 16 e fino a 20 rilevazioni, penalizzazione in aumento del canone autorizzatorio pari al 10% nel mese successivo.

La somma delle percentuali riscontrate nelle singole giornate mensili determina l'incremento del canone autorizzatorio nel mese successivo, considerando base di calcolo Euro 1,00 per singolo mezzo. L'Amministrazione definisce il canone autorizzatorio mensile da versare per singolo monopattino entro il giorno 10 del mese di riferimento.

Al secondo mese consecutivo o al terzo non consecutivo in cui il calcolo del canone autorizzatorio per singolo mezzo supera il valore nominale di Euro 2,50, l'Amministrazione sospende l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per 7 (sette) giorni consecutivi.

Qualora dopo la prima sospensione si registri un ulteriore mese con canone autorizzatorio superiore a Euro 2,50 per singolo mezzo, l'Amministrazione sospende il servizio per un periodo di 30 giorni consecutivi, con ritiro in magazzino dei mezzi;

Qualora dopo la seconda sospensione si rilevi un ulteriore mese con canone autorizzatorio superiore a Euro 2,50 per singolo mezzo, l'Amministrazione revoca definitivamente l'autorizzazione a svolgere il servizio, con possibilità di scorrimento della graduatoria formatasi con l'Avviso pubblico.

## 8. CUSTOMER SATISFACTION

L'indagine periodica di *Customer Satisfaction*, prevista al precedente art. 7 punto s), deve obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

- a) efficienza del servizio;
- b) affidabilità del servizio;
- c) stato di pulizia e manutenzione dei Dispositivi;
- d) facilità di reperimento dei Dispositivi sul territorio;
- e) facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;
- f) facilità di acquisto/pagamento del servizio;
- g) chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;
- h) convenienza dei prezzi;

- i) informazioni all'utenza anche in riferimento agli ambiti di circolazione ammessi e alle regole di condotta imposte (tipologia, tempestività e chiarezza);
- j) percezione del rispetto dell'ambiente;
- k) facilità di comunicazione con l'azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);
- l) giudizio nel suo complesso;
- m) aree di miglioramento del servizio;
- n) motivazione e frequenza nell'utilizzo del servizio;
- o) uso dell'auto di proprietà in particolare: abitudini connesse all'uso, disponibilità, convenienza, etc.;
- p) intenzioni e decisioni intraprese in merito alla/e auto di proprietà (vendita di una o più auto del nucleo familiare, acquisto rimandato, etc.);
- q) uso degli altri servizi di mobilità (trasporto pubblico, taxi, altri servizi di sharing mobility);
- s) propensione all'intermodalità e alla multimodalità;
- t) analisi delle modalità utilizzate precedentemente all'uso dei servizi di sharing mobility.

Il questionario definitivo, da sottoporre in modalità digitale all'utenza, e la struttura dei report da restituire, sono approvati dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.

I risultati dell'indagine devono essere consegnati in formato elettronico a Roma Capitale - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - attraverso una relazione in formato .pdf editabile, insieme al database contenente tutte le risposte degli intervistati.

## 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre ai provvedimenti previsti al punto y) dell'art. 7, sono previste le ipotesi di sospensione dell'autorizzazione al servizio nonché della relativa autorizzazione all'accesso nelle aree alle ZTL per i veicoli utilizzati per la manutenzione ed il ricollocamento, nei casi, di seguito indicati, in cui:

- a) l'Operatore interrompa il flusso dati attivato con l'Amministrazione, salvo comprovata causa di forza maggiore, o non rispetti le scadenze previste per l'invio dei dati periodico;
- b) l'Operatore non invii i risultati dell'indagine periodica di Customer Satisfaction entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del relativo termine;
- c) l'Operatore non rispetti il limite delle 6 ore di intervento a valle di una segnalazione dell'Amministrazione;
- d) l'Operatore non avvii il servizio entro il termine prestabilito;
- e) vengano riscontrate gravi criticità connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada;
- f) vengano riscontrate difformità sulla flotta controllata: qualora attraverso verifiche effettuate dall'amministrazione, secondo le metodologie ritenute più opportune, vengano ravvisati disservizi su almeno il 10% della flotta controllata o venga ritrovato uno o più dispositivi il cui identificativo non risulta comunicato all'Amministrazione;

g) non venga rispettato reiteratamente il limite di minimo 70 metri per il dislocamento dei dispositivi e/o venga superato il limite di gruppi di 5 unità.

L'Amministrazione Capitolina, nei suddetti casi, e comunque laddove rilevi una grave infrazione degli obblighi previsti, procede:

- alla prima infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 7 giorni;
- alla seconda infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 30 giorni, con ritiro in magazzino dei mezzi.

Le ipotesi di sospensione sopra individuate potranno concretizzarsi soltanto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina all'Operatore, contenente i motivi connessi all'eventuale adozione della medesima sospensione. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della diffida, l'Operatore ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora l'Operatore abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'Amministrazione Capitolina è tenuta a darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di sospensione.

L'Amministrazione Capitolina, oltre a quanto previsto al punto y) dell'articolo 7, provvederà a dichiarare la revoca dell'autorizzazione al servizio, previo espletamento dell'iter procedimentale appena indicato:

- a) in caso di insussistenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di esercizio previsti dalle presenti Linee Guida;
- b) qualora l'Operatore non applichi al servizio le migliorie proposte in fase di procedura selettiva;
- c) in occasione di un terzo richiamo per violazione anche solo di uno delle ipotesi di cui ai punti a), b), c), e), f) e g) del presente punto 9;
- d) qualora venga meno la copertura assicurativa di cui all'articolo 7 delle presenti Linee guida ovvero la garanzia di cui al successivo articolo 10.

Si procederà, altresì, con la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- e) per cessione e/o trasferimento a terzi dell'autorizzazione, salvo i casi consentiti ed inerenti operazioni societarie straordinarie;
- f) per sospensione attività per più di 30 giorni;
- g) per estinzione della persona giuridica, ovvero morte della persona fisica, autorizzata;
- h) per rinuncia del soggetto autorizzato.

In caso di revoca di una autorizzazione al servizio nei confronti di un Operatore, si dà corso allo scorrimento della graduatoria di merito formata all'esito della procedura selettiva.

In ogni caso di sospensione dell'autorizzazione è comunque dovuto il contributo mensile per ogni Dispositivo oggetto dell'autorizzazione.

## 10. GARANZIE DEGLI OPERATORI

A garanzia del ristoro di danni o spese derivanti dal mancato rispetto delle presenti Linee Guida, nonché dall'eventuale necessità, per Roma Capitale, di procedere alla rimozione dei dispositivi in danno degli Operatori, questi ultimi – ai fini del rilascio dell'autorizzazione – forniscono garanzie, bancarie o assicurative, a prima richiesta, e

con le ulteriori caratteristiche definite nell'Avviso pubblico, di importo non inferiore a 20 (venti) euro per ciascun Dispositivo facente parte della propria flotta.

Nell'ipotesi di eventuali incrementi della flotta, le suddette garanzie sono adeguate e integrate in caso di parziale escussione.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi *sharing* non comporta l'assunzione, in capo all'Amministrazione Capitolina, di alcuna responsabilità civile verso terzi che rimane in capo al singolo operatore autorizzato, il quale presterà il servizio con autonoma organizzazione dei mezzi e di persone.

La garanzia è escussa, altresì, in caso di revoca dell'autorizzazione.

## **11.TAVOLO DI COORDINAMENTO CON ROMA CAPITALE**

Entro 30 giorni dall'avvio dei Servizi, e successivamente su base trimestrale, è convocato dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti un tavolo di coordinamento e monitoraggio dei Servizi di *sharing* oggetto delle presenti Linee Guida.

Al suddetto tavolo di coordinamento partecipano gli Operatori autorizzati, referenti di Roma Capitale, o soggetti da questa incaricati, nonché rappresentanti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il tavolo svolge funzione consultiva.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.  
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE  
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. Mileti



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'1 luglio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 luglio 2022.

Lì, 30 giugno 2022

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE  
F.to Gianluca Viggiano